



COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE AREA GIURIDICA E RISORSE UMANE

N.21 DEL 04/12/2025

N. 323 DEL 04/12/2025 REG.GEN

OGGETTO:

Affidamento di incarico di prestazione legale. Storno di PEG e assunzione impegno di spesa. CIG B96D39Co83.

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 23 del 22/11/2024 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027;

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 29 del 22/11/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

Visti gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli del Bilancio 2025-2027;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 1 del 09/01/2025 con la quale l'Amministrazione ha riorganizzato la Macrostruttura dell'ente, istituendo – con decorrenza dal giorno 01/02/2025 – l'Area Giuridica e delle Risorse Umane;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 03/02/2025, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile della suddetta Area;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 20 del 17/02/2025 di aggiornamento del PEG 2025/2027 (approvato con D.G.C. n. 118 del 05/12/2025 e ulteriormente modificato con D.G.C. n. 50 del 22/04/2025, n. 70 del 24/06/2026, n. 99 del 03/10/2025 e n. 127 del 02/12/2025) sono state riassegnate ai Responsabili di Area le rispettive dotazioni finanziarie di entrata e di spesa ed è stata attribuita al sottoscritto la gestione delle risorse relative ai servizi Affari legali e contenzioso dell'Ente;

Richiamati:

- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per impegno di spesa);
- l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per liquidazione di spesa);

Dato atto che il Comune di Saluggia è beneficiario, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14/11/2003, n. 314, delle misure compensative destinate ai territori che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare fino al loro definitivo smantellamento, per un valore annuo di circa € 2.340.000;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta n. 128 del 02/12/2025, l'Amministrazione ha dato atto

che:

- il Comune si è sempre attenuto al dato letterale della norma, destinando tali risorse a misure effettivamente compensative del disagio sofferto dalla popolazione residente;
- già nel 2012 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un atto di indirizzo con cui – in assenza di interpretazioni autentiche da parte del legislatore – sono state definite linee strategiche di utilizzo dei fondi, destinandoli, in parte, a spese correnti che garantiscano la copertura di agevolazioni di natura sociale (rette nido, mensa, trasporto, assistenza);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23 dicembre 2019 – approvata all'unanimità e con decorrenza 1° gennaio 2020 – è stata modificata la formulazione dell'art. 49 del Regolamento IUC, introducendo la possibilità per il Comune di accollarsi una parte della TARI dovuta dai contribuenti coprendola con parte delle risorse derivanti dalle misure di compensazione territoriale;
- sino al rendiconto relativo ai fondi di competenza 2021, le modalità di utilizzo adottate dal Comune sono sempre state considerate legittime dal Ministero, quantomeno per fatti concludenti, poiché in tutte le annualità esaminate il MASE ha proceduto all'erogazione delle risorse a seguito di regolare e trasparente rendicontazione delle spese, senza formulare rilievi o contestazioni circa la destinazione delle somme alle misure agevolative sopra richiamate;
- nel 2025 il MASE ha richiesto, per la prima volta, la trasmissione delle schede CUP relative agli investimenti finanziati con i fondi CIPESS 2023 (Del. CIPESS n. 7/2025), individuando nel CUP la condizione necessaria per procedere all'erogazione;
- a seguito delle rimostranze degli enti beneficiari, il MASE – con comunicazione del 09/07/2025 – ha rivisto la propria posizione, riconoscendo come ammissibili oltre alle spese di investimento corredate da CUP anche le spese correnti funzionali agli investimenti e munite di CIG;
- alla luce dei repentini cambi di interpretazione ministeriali, il Comune si trova oggi alle porte dell'approvazione del Bilancio di previsione 2026–2028 senza avere certezza circa l'orientamento che il CIPESS o il MASE adotteranno nella prossima deliberazione;
- è intenzione della Giunta proseguire con l'impostazione di bilancio seguita negli anni precedenti e continuare a garantire le misure di agevolazione sociale anche nei prossimi esercizi;
- il mancato riconoscimento, da parte del MASE, di tali spese potrebbe comportare l'instaurazione di un contenzioso volto a tutelare le prerogative dell'Ente e a rivendicare la corretta interpretazione dell'art. 4 del D.L. 314/2003, con conseguente necessità di predisporre una strategia legale adeguata sin dalla fase precontenziosa;
- al fine di escludere ogni futuro rischio di illegittimità e tutelare amministratori e funzionari, si ritiene necessario acquisire un parere *pro veritate* da parte di uno Studio Legale qualificato, volto a verificare la piena sostenibilità giuridica dell'operazione;
- l'Ente non dispone, al proprio interno, di un ufficio legale idoneo a fornire autonomamente la consulenza richiesta, la quale presenta profili di elevata specializzazione e complessità tecnica;

Preso atto che con il sopracitato provvedimento, la Giunta - preso atto del contenuto della nota n. 0010395/2025 - ha individuato lo Studio Legale del Prof. Avv. Cavallo Perin quale incaricato della redazione del parere legale, in considerazione della comprovata esperienza dello stesso nell'ambito di che trattasi, demandando al Responsabile dell'Area Giuridica e Risorse Umane l'adozione del successivo provvedimento gestionale volto alla formalizzazione dell'incarico legale per la redazione del parere di cui in premessa e all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto dei limiti delle risorse assegnate al medesimo Responsabile a seguito della presente variazione di PEG e delle ulteriori risorse assegnate aventi la medesima codifica di bilancio;

Rilevato che tale incarico si configura come un appalto di servizi legali rientrante tra i cosiddetti "appalti esclusi" ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), punto ii) della Direttiva 2014/24/UE, trattandosi di attività di consulenza finalizzata alla preparazione di un potenziale contenzioso o, comunque, riferita a situazioni in cui vi è un concreto e fondato rischio di instaurazione di un procedimento giurisdizionale;

Ritenuto che sussiste una condizione di urgenza, in quanto il ritardo del MASE nell'adozione della deliberazione annuale sui fondi compensativi, unitamente all'imminente scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028, impongono all'Ente di acquisire tempestivamente un supporto legale qualificato per garantire le corrette valutazioni giuridiche e la tutela degli interessi della popolazione residente;

Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, in quanto il valore dell'incarico è inferiore alla soglia comunitaria e l'urgenza dell'azione non consentirebbe lo svolgimento di una procedura comparativa senza compromettere l'interesse pubblico alla pronta tutela delle ragioni dell'Ente;

Rilevato che, in esecuzione degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, il sottoscritto Responsabile di Servizio ha dato corso all'affidamento diretto del servizio tramite piattaforma telematica "Traspare" a favore dello Studio Legale Dal Piaz, la cui offerta economica per l'espletamento del servizio è stata confermata in € 22.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA;

Considerato che l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 dispone che *nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*;

Dato atto che per la presente procedura è stato richiesto attraverso Piattaforma di Approvigionamento Digitale (PAD) in dotazione il seguente CIG B96D39C083;

Viste le leggi 2/2009 (D.U.R.C.), 136/2010 nonché il capo III del D.L. 187/2010 e le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18.11.2010 (CIG e CUP);

Ritenuto che l'art. 18, comma 10, del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023) prevede che, attraverso l'Allegato I.4, sia individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore deve assolvere, *una tantum*, al momento della stipula del contratto, ad eccezione dei contratti di importo inferiore ad € 40.000,00;

Considerato che per l'affidamento del servizio previsto, occorre procedere alla formalizzazione di Determinazione ed assunzione di impegno di spesa, da adottarsi dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'art.183 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi di affidamento diretto è consentito procedere mediante una determinazione semplificata di affidamento, che ricomprenda contestualmente l'affidamento del servizio e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato inoltre che:

- prima di procedere all'aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art. 192 del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. 267/2000, occorre adottare il relativo provvedimento a contrarre;
- tale ultima norma prevede l'adozione di un'apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

<u>Oggetto del contratto:</u> art. 192 comma 1/b del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.	<i>Incarico di prestazione legale finalizzato alla redazione di un parere pro veritate</i>
<u>Fine da perseguire:</u> art. 192 comma 1/a del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.	<i>Affidamento a terzi del servizio di cui sopra.</i>
<u>Forma del contratto:</u> art. 192 comma 1/b del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.	<i>Scambio di lettere commerciali</i>
<u>Clausole essenziali:</u> art. 192 comma 1/b del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.	<i>Durata dell'appalto: la prestazione dovrà essere resa entro il 24/12/2025.</i>
<u>Criterio di selezione degli operatori economici:</u> art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023	<i>La selezione dell'operatore viene effettuata con affidamento diretto</i>
<u>Criterio di selezione delle offerte:</u> art. 108, D. Lgs. 36/2023	<i>Trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, non è prevista l'applicazione di un vero e proprio criterio di selezione o aggiudicazione, essendo l'affidamento effettuato direttamente a favore del soggetto individuato in base a motivata valutazione, tecnica ed economica, dell'offerta presentata</i>

Dato atto che:

- per garantire un'adeguata copertura finanziaria all'affidamento è necessario procedere a una variazione di PEG, rientrando nelle competenze del Responsabile del Servizio;
- lo spostamento delle risorse non riguarda trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale né contributi agli investimenti;

Visto l'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del TUEL;

Rilevato che la spesa prevista è interamente coperta dalle disponibilità finanziarie del Bilancio di Previsione 2025/2026/2027, con imputazione al capitolo di spesa 1058/1 relativo all'esercizio 2025;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli preventivi espressi dagli uffici di contabilità monetaria, copertura monetaria e regolarità amministrativa e contabile, conformi a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, e dall'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 174/2012;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 36/2023 recante il "Codice dei contratti";

Ritenuto di procedere;

DETERMINA

- 1. Di richiamare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di prendere atto** degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione

n. 128/2025;

3. **Di affidare**, per gli effetti, allo Studio Legale Prof. Avv. Cavallo Perin Roberto con sede in Corso Regio Parco n. 2, 10153 - TORINO (TO), P. Iva 04976240012, l'incarico di prestazione legale finalizzato alla redazione di un parere *pro veritate*, per un importo di € 22.000,00, al netto di spese generali, CPA e IVA;
4. **Di dare atto** che tale incarico si configura come un appalto di servizi legali rientrante tra i cosiddetti "appalti esclusi" ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), punto ii) della Direttiva 2014/24/UE, trattandosi di attività di consulenza finalizzata alla preparazione di un potenziale contenzioso o, comunque, riferita a situazioni in cui vi è un concreto e fondato rischio di instaurazione di un procedimento giurisdizionale;
5. **Di stornare** l'importo di € 14.200,00 dal capitolo 1086/5 al capitolo 1058/1 del Bilancio 2025, all'interno dello stesso macro-aggregato e dello stesso centro di costo;
6. **Di effettuare** conseguentemente anche la variazione dello stanziamento di cassa dal capitolo 1086/5 al capitolo 1058/1 per l'importo di € 14.200,00;
7. **Di impegnare** la spesa derivante dall'affidamento in questione per un importo complessivo di € 32.100,64 (€ 22.000,00 + spese generali 15% + contributo previdenziale 4% + IVA al 22%) sul bilancio pluriennale 2025/2027, annualità 2025, come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggr	Capitolo/Art.	Impegno
01	11	1	103	1058/1	638/2025

8. **Di subordinare** l'affidamento in oggetto all'impegno dello studio affidatario di cui al punto 2 ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni;
9. **Di attestare** l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile dell'Area Giuridica e delle Risorse Umane ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
10. **Di dare mandato** al Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione delle relative fatture da parte del soggetto indicato al punto 2 sulla scorta di regolare esecuzione da parte del Servizio competente e nei limiti della preindicata spesa;
11. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Saluggia ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE
F.to:MINOPOLI ANTONIO